

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

V Isti gli articoli 3, 4, e 5 del Nostro Decreto 30 Marzo prossimo scorso relativamente alli Gran Feudi Imperiali eretti nelle Provincie Venete ceduteci nel Trattato di Presburgo;

Considerando la necessità di determinare i diritti e le prerogative de' Feudatarj per modo che resti pienamente libero l'esercizio del Governo, e della Amministrazione economica del Nostro Regno d'Italia, di cui i suddetti Gran Feudi sono parti integranti, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo I.

In luogo della quindicesima parte della rendita enunciata all'art. 5 del suddetto Decreto, i Possessori degli infrascritti Nostri Gran Feudi riceveranno dal pubblico Tesoro del Nostro Regno d'Italia un'annua invariabile corrisposta in moneta di Francia, da cominciare dal primo Luglio 1806, regolata come segue.

Num. 2.